



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 01 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI DI
FUNZIONAMENTO**

Assunto il 07/04/2022

Numero Registro Dipartimento: 166

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3958 del 11/04/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER OSPITALITÀ
APPARECCHIATURE RETE RADIO DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
REGIONALE CON L'OPERATORE ECONOMICO RAI WAY S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n.91 del 15 maggio 2020 recante all’oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 7 novembre 2021 recante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” con il quale il Dipartimento Protezione Civile è stato riorganizzato in tre settori e contestualmente il dott. Fortunato Varone e l'ing. Antonio Augruso, dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria, sono stati assegnati al medesimo Dipartimento;

VISTO il D.P.G.R. n. 192 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Protezione Civile” al dott. Fortunato Varone;

VISTO il D.D.G. n.11693 del 17.11.2021 di conferimento dell’incarico di reggenza del Settore 3 Logistica, previsione ed allertamento ed ad interim del Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento all’ing. Antonio Augruso;

VISTA la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

VISTA la L.R. n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la L.R. n. 37 del 27/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;

PREMESSO CHE

- Al fine di garantire l’ospitalità delle apparecchiature necessarie per l’operatività del sistema di telecomunicazioni radio di emergenza della Protezione Civile Regionale, con D.D.S. n. 4862 del 7 aprile 2010 veniva approvato lo schema di contratto di ospitalità dei siti, al fine di dare luogo alla realizzazione della dorsale a microonde ad alta velocità della rete radio della Protezione Civile;
- Con atto rep. n. 1461 del 27/07/2011, la Regione Calabria ha stipulato contratto di fitto per postazioni radiofoniche con la Società Rai Way S.p.A.;

RILEVATO CHE:

- Il contratto sopracitato è giunto a naturale scadenza e, stante la necessità del Dipartimento Protezione Civile di garantire le radiocomunicazioni in emergenza per la tutela della pubblica e privata incolumità, lo stesso ha avviato un'interlocuzione con l'operatore economico al fine di definire una nuova proposta di rinnovo, pervenendo alla definizione di un nuovo schema di contratto;
- Al fine di procedere all'allocazione presso i siti offerti da Rai Way S.p.A. di postazioni di proprietà dell'Amministrazione regionale, necessari per garantire le radiocomunicazioni in emergenza, occorre provvedere all'approvazione di uno schema di contratto regolatore dei rapporti tra il Dipartimento Protezione Civile e la Società Rai Way S.p.A., secondo l'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di cui trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0214110310, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio regionale;

RITENUTO di provvedere all'impegno di spesa per la somma di Euro 90.896,51, IVA inclusa, sul capitolo U0214110310 del Bilancio regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

VISTE le schede contabili di impegno:

- n. 2094/2022 di euro 22.724,13;
- n. 163/2023 di euro 34.086,19;
- n. 34/2024 di euro 34.086,19.

generate telematicamente ed allegate al presente atto;

DATO ATTO che la tipologia di contratto di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art.30 del D.Lgs.n.33/2013.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- 1 **DI APPROVARE** lo schema di Contratto tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria e la società Rai Way S.p.A., il cui schema è allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 **DI AUTORIZZARE** il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto precedente;
- 3 **DI IMPEGNARE** la somma pari ad € 90.896,51, IVA inclusa, per gli anni 2022, 2023 e 2024 di cui al presente provvedimento sul capitolo U0214110310 del bilancio regionale, giuste schede contabili di impegno, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

- n. 2094/2022 di euro 22.724,13;
 - n. 163/2023 di euro 34.086,19;
 - n. 34/2024 di euro 34.086,19.
- 4 **DI DARE ATTO** che la tipologia di contratto di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio di cui all'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
 - 5 **DI STABILIRE** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa;
 - 6 **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento all'operatore Rai Way S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
 - 7 **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - 8 **DI DARE ATTO** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art.30 del D.Lgs.n.33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)

**Bozza di CONTRATTO PER L'OSPITALITÀ
PRESSO SITI RAI WAY**

TRA

la REGIONE CALABRIA, con sede in Catanzaro, Viale Europa 35, Codice Fiscale 80002770792, Partita IVA 02205340793 nella persona del Dott. Fortunato Varone, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, di seguito indicata per brevità come "Regione" o "Cliente";

E

Rai Way S.p.A., direzione e coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 -, con sede legale in Roma, Via Teulada, 66, capitale sociale EURO 70.176.000,00 (settantamilionicentosestantaseimila/00), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 05820021003, R.E.A. nr. 0925733, di seguito, più brevemente, "Rai Way", in persona dell'Ing. Umberto Babuscio munito degli occorrenti poteri in qualità di Chief Business Development Officer, di seguito indicate anche congiuntamente come "Parti" e disgiuntamente come "Parte"

PREMESSO CHE

- a) la Regione dichiara e garantisce di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità per gestire i seguenti Servizi:
- Collegamenti in Ponte Radio (Servizi di Protezione civile);
 - Diffusione radiomobile e collegamenti (Servizi di Protezione civile);
 - Diffusione radiomobile (Servizi di Protezione civile);
- b) Rai Way, le cui azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 19 novembre 2014, è controllata da RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed opera nell'ambito della progettazione, l'installazione, la realizzazione, la manutenzione,

implementazione, sviluppo e manutenzione del software, nonché della predisposizione e gestione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza, il tutto finalizzato alla prestazione di servizi di trasmissione, distribuzione, diffusione di segnali e programmi sonori e visivi, ivi compresi a titolo esemplificativo, la telefonia vocale, la trasmissione di messaggi in voce, dati, video, ed altri servizi a valore aggiunto, quali la telefonia per gruppi chiusi di utenti o altri tipi di servizi multimediali ed il servizio di comunicazioni mobili e personali; conformemente alle previsioni del proprio statuto sociale Rai Way è proprietaria di numerosi siti distribuiti sull'intero territorio nazionale ed è iscritta al ROC gestito dall'Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni;

- c) la Regione ha chiesto a Rai Way di installare e/o mantenere installati, compatibilmente con le esigenze di servizio di Rai Way, propri apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento e/o sistemi irradianti (d'ora in poi anche "Postazione/i") presso fabbricati e/o impianti e/o infrastrutture di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way (d'ora in avanti anche indifferentemente "Siti") dichiarando di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;
- d) in data 27.07.2011 Rai Way S.p.A. e la Regione Calabria hanno stipulato un contratto per ospitalità di postazioni presso siti Rai Way, con scadenza al 31.12.2019;
- e) con il presente contratto (di seguito anche solo "Contratto") si intendono regolamentare, sia sotto l'aspetto procedurale che economico, le condizioni dell'ospitalità delle Postazioni del Cliente presso Siti di Rai Way con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati si considerano parte integrante del presente contratto e vincolano le Parti alla loro osservanza e rispetto, così come qualsiasi altra parte del presente.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'ospitalità presso i Siti offerti da Rai Way, di Postazioni di proprietà della Regione per l'erogazione dei Servizi indicati in premessa. L'elenco delle Postazioni ospitate presso i Siti e i relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato A. Le Parti convengono che tale Allegato sarà periodicamente aggiornato con le nuove Postazioni ospitate e i relativi corrispettivi.

Le Postazioni saranno ospitate:

- in locali/tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way ma di uso comune;
- in locali/tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way destinati ad uso esclusivo del Cliente;
- in un prefabbricato/contenitore/traliccio di proprietà del Cliente, realizzato/installato su terreno di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way. In tal caso il Cliente avrà la facoltà di realizzare a propria cura e spese, previa approvazione del relativo progetto da parte di Rai Way, i relativi lavori. Tali lavori dovranno essere eseguiti dal Cliente, subordinatamente all'ottenimento da parte dello stesso delle relative concessioni edilizie, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza.

Le richieste di ospitalità di ciascuna delle Postazioni dovranno essere effettuate nei modi, nelle forme e secondo le procedure indicate nell'Allegato B al presente contratto.

Art. 3

OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di installazione a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nonché delle regole di

installazione stabilite da Rai Way. Inoltre, in caso di nuova installazione o di modifica della/e Postazione/i, il Cliente provvederà a propria cura e spese ad eseguire, ove richiesto da Rai Way, la verifica statica delle esistenti strutture di Rai Way da esso utilizzate e a fornire a Rai Way la relativa certificazione, nonché a sostenere i costi per le eventuali modifiche strutturali che si rendessero necessarie all'esito della suddetta verifica.

Nel caso in cui si renda necessaria la produzione dell'asseverazione statica o della verifica statica o di un progetto di rinforzo della struttura, tale documentazione sarà fornita dal Cliente in n. 2 copie originali in formato cartaceo, timbrate e firmate dal professionista incaricato. Resta inteso che in caso sia necessario produrre il certificato d'idoneità statica (CIS), lo stesso dovrà essere redatto e sottoscritto esclusivamente e necessariamente da soggetto diverso rispetto al professionista che ha redatto e sottoscritto il progetto di massima architettonico-urbanistico, la verifica statica ed il progetto esecutivo di rinforzo statico della struttura, così come meglio specificato nell'Allegato B al Contratto.

Il Cliente, per eventuali affidi relativi alle installazioni o alla manutenzione, si impegna a selezionare le ditte secondo tutti i criteri tecnico economici atti a garantire la massima diligenza, professionalità e competenza del personale che opererà sui Siti.

In ogni caso il Cliente assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente derivanti alle proprie Postazioni e/o agli apparati e/o ai Siti di Rai Way, a dipendenti della Rai Way, del Cliente medesimo e/o di ditte da essa incaricate, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il montaggio delle antenne potrà essere effettuato esclusivamente rispettando quanto descritto e regolamentato nell'Allegato B al Contratto.

Il Cliente provvederà, inoltre, a propria cura e spese, ad effettuare tutti i lavori di installazione delle Postazioni ivi comprese le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso i Siti, per la cui esecuzione, il Cliente dovrà ottenere da Rai Way il preventivo consenso scritto. L'esecuzione da parte del Cliente di tutti i suddetti lavori ed opere dovrà avvenire a regola d'arte e nel pieno rispetto

della normativa di legge e, in particolare, delle norme di sicurezza così come meglio indicato al successivo punto f) del presente articolo.

Nel caso in cui il Cliente dovesse eseguire lavori non strutturali, il Cliente stesso dovrà ottenere da Rai Way la preventiva autorizzazione scritta.

Altresì, prima di attivare la Postazione ospitata presso il Sito, il Cliente dovrà ottenere la previa autorizzazione scritta da parte di Rai Way.

Ogni singola componente delle Postazioni sarà munita di un'etichetta recante la denominazione del Cliente.

Il Cliente dovrà immediatamente ripristinare, a propria cura e spese, quanto dovesse risultare manomesso da parte sua in relazione alle strutture e/o impianti di Rai Way, assumendosi ogni relativa responsabilità per gli eventuali danni, sia nel corso che al termine del rapporto di ospitalità in oggetto.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al Contratto in merito alle modalità ed ai termini di accesso ai Siti, sarà a cura ed a carico del Cliente l'ottenimento di eventuali servitù di passaggio per l'accesso ai Siti.

Il Cliente, qualora abbia necessità di costituire un deposito di scorte, dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione a Rai Way e dovrà inviare le suddette parti di scorta con la prevista bolla di accompagnamento dei beni viaggianti a titolo di deposito.

Il Cliente si impegna inoltre a:

- a) installare solo proprie Postazioni per il/i Servizio/i per il/i quale/i ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità;
- b) non permettere che le Postazioni siano utilizzate da qualsiasi terzo in qualsiasi forma o modo, fatto salvo quanto necessario al regolare svolgimento delle attività proprie del sistema di Protezione civile;
- c) mantenere le proprie Postazioni in perfetta efficienza ed eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica agli apparati di Rai Way o di altri Enti o Società ospitate, sollevando Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità per l'attività del Cliente e per gli eventuali disturbi o interferenze o danni di qualunque genere che per qualsiasi causa (comprese quelle

- dovute a scariche atmosferiche) potessero occorrere a persone o cose, ivi comprese le Postazioni stesse e incluse le persone incaricate dell'installazione, dell'esercizio e della manutenzione della/e Postazione/i, nonché a qualunque terzo avente titolo;
- d) interrompere, qualora non fosse possibile rimuovere altrimenti gli effetti di cui al precedente punto c), su richiesta di Rai Way, le proprie emissioni per non pregiudicare le finalità per cui il Sito in questione è stato realizzato, in attesa della individuazione della soluzione più idonea a ripristinare il/i Servizio/i del Cliente.
- e) non effettuare misure di campo elettromagnetico (NIR, etc.) all'interno dei Siti. Tali misure potranno essere effettuate unicamente da Rai Way ed eventuali deroghe dovranno essere esplicitamente autorizzate in forma scritta da Rai Way medesima;
- f) a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di fornitura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, anche ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Rai Way e di terzi, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), nonché eventuali successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il Cliente dichiara e garantisce sin d'ora che il proprio personale o quello di terzi dal Cliente stesso incaricato, riceverà un'adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute, sui rischi derivanti dalle proprie attività, in relazione alla situazione impiantistica ed ambientale e ai comportamenti e misure di sicurezza da adottare, in ragione delle mansioni, attività e lavorazioni che il personale individuato è chiamato a svolgere presso i Siti.

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati da essa, da sue opere, da suoi dipendenti o fornitori, a dipendenti della Rai Way, del Cliente medesimo e/o di ditte da esso incaricate, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Cliente garantisce, altresì, la corretta gestione delle emergenze che dovessero verificarsi in occasione dello svolgimento delle proprie attività e lavorazioni presso gli immobili/impianti/infrastrutture di Rai Way.

Al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, Rai Way, ove necessario, fornirà la documentazione di sicurezza, prevista dalla normativa di legge relativa al Sito oggetto del Contratto.

In caso di accesso alle aree Rai Way oggetto dell'ospitalità da parte di terzi incaricati dal Cliente, sarà compito del Cliente, quale committente, provvedere all'assolvimento degli obblighi di informazione e coordinamento, ai fini della sicurezza, di tutte le imprese ed i soggetti coinvolti nei lavori.

In caso di violazione di anche uno solo dei divieti o di inadempimento di uno degli obblighi previsti al presente art. 3, sarà facoltà di Rai Way dichiarare risolto immediatamente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il contratto, impregiudicato il risarcimento dei danni.

Art. 4

OBBLIGHI A CARICO DI RAI WAY

Fermo restando quanto previsto al punto d) dell'art. 3, Rai Way si impegna a comunicare con 6 mesi di preavviso eventuali modifiche ai propri impianti che possano causare interferenze reciproche. Qualora, per sopravvenuti motivi di insanabili interferenze, di indisponibilità di spazio o per altri motivi connessi con i propri compiti istituzionali, Rai Way non possa più mantenere la concessa ospitalità, essa dovrà darne comunicazione con almeno 6 mesi di anticipo al Cliente, che provvederà alla rimozione delle Postazioni a propria cura e spese. In ogni caso Rai Way si impegna ad individuare con il Cliente le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente più convenienti.

Rai Way ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, per particolari esigenze aziendali, lo spostamento, nell'ambito dello stesso Sito, delle Postazioni ivi ospitate. In tale caso Rai Way si impegna ad individuare con il Cliente le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente convenienti che quest'ultimo, in caso di accettazione, adotterà a propria cura e spese. Nel caso in cui il Cliente non accetti la soluzione proposta dovrà rimuovere la/le propria/e Postazione/i entro 6 mesi. In occasione dello spostamento o

della rimozione delle Postazioni si redigerà un apposito verbale congiunto e se del caso si aggiornerà l'Allegato A.

Art. 5

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il costo relativo alla fornitura di energia elettrica è a carico del Cliente. Qualora non fosse possibile la fornitura dell'energia elettrica dall'impianto di stazione dell'Ente erogatore che già rifornisce il Sito Rai Way, il Cliente provvederà a richiedere direttamente all'Ente erogatore a propria cura e spese l'allacciamento alla rete di energia elettrica.

Il Cliente al termine dell'installazione dovrà consegnare a Rai Way copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, sulla base di quanto previsto dal DM 37/08 e dal DPR 462/01.

Il Cliente può richiedere, per le Postazioni oggetto del contratto, l'alimentazione d'emergenza disponibile presso il Sito. In tal caso gli eventuali costi per l'adeguamento degli impianti di Rai Way e i costi di esercizio sono a carico del Cliente.

Art. 6

SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Qualora nel corso del rapporto di ospitalità, i valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l'esercizio degli apparati insistenti sul Sito dovessero superare i livelli massimi prescritti per legge dalle Autorità competenti, il Cliente, su invito delle competenti Autorità, sarà tenuto a ridurre la potenza erogata dalle proprie Postazioni ovvero, ove ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento e alla rimozione della/e Postazione/i stessa/e a propria cura e spese. Resta inteso che le parti provvederanno ad individuare di comune accordo eventuali sistemazioni alternative tecnicamente ed economicamente convenienti, quali lo spostamento della/e Postazione/i, a cura e spese del Cliente nell'ambito dello stesso o

di altri Siti. In caso contrario il rapporto di ospitalità si intenderà risolto con riferimento alla/e Postazione/i interessate.

Art. 7

CONSISTENZA DELLE POSTAZIONI

In occasione dell'installazione delle Postazioni presso un Sito, come meglio specificato nell'Allegato B al presente contratto, sarà redatto apposito verbale, sottoscritto congiuntamente (SAR – Site Activation Report - Allegato D.5), dal quale risulteranno le varie componenti delle Postazioni stesse. Tale verbale servirà, oltre che per i fini contabili, anche per gli adempimenti previsti dal DPR 441/1997 e successive modificazioni. Ogni variazione e/o modifica (anche qualitativa) degli Postazioni, dovrà essere preventivamente approvata da Rai Way.

Allo stesso modo, la cessazione del rapporto di ospitalità degli Postazioni presso un Sito dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti (SRR Site Restoration Report – Allegato D.6) valido anche ai fini del DPR 441/1997 già citato.

La consistenza delle Postazioni del Cliente presso i Siti sarà aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei verbali redatti a norma del presente articolo e, qualora variata rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, tale consistenza verrà comunicata con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata da Rai Way al Cliente. In difetto di contestazioni entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione essa si intenderà approvata.

Art. 8

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE POSTAZIONI

L'installazione, la manutenzione e l'esercizio delle proprie Postazioni nonché la manutenzione ordinaria degli spazi dove le Postazioni stesse sono situate, sono di esclusiva competenza del Cliente che se ne assume ogni onere e responsabilità.

Il Cliente provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di manutenzione delle proprie Postazioni e degli eventuali prefabbricati/contenitori/tralicci di cui al punto c)

del precedente art. 2, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza, assumendosene ogni onere e responsabilità.

Rai Way, così come regolamentato nell'Allegato B relativamente al punto "Modalità di Accesso Presso i Siti Rai Way", dovrà consentire al Cliente o a tecnici dallo stesso incaricati l'accesso al Sito nel minor tempo possibile per le richieste di autorizzazione relative a tutte le attività funzionali o connesse all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione degli apparati del Cliente

Art. 9

MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica agli immobili e agli impianti di Rai Way senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Rai Way.

Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate da Rai Way, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture di Rai Way per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico del Cliente.

Rai Way si riserva comunque il diritto di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, al Cliente la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", concedendo al Cliente stesso un termine massimo per l'adempimento non superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della notifica della summenzionata comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale termine Rai Way si riterrà implicitamente e tacitamente autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed a effettuare il ripristino della situazione "quo ante" completamente a spese del Cliente.

Art. 10

PRIVACY E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), Rai Way tratterà i dati del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, dei referenti del Cliente che operativamente gestiscono i rapporti con Rai Way (complessivamente “Interessati”). I predetti dati sono trattati da Rai Way per le seguenti finalità:

- a) finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto con il Cliente (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte);
- b) al fine di esercitare i diritti e/o adempiere agli obblighi nascenti dal Contratto e/o al fine di adempiere agli obblighi di legge facenti capo a Rai Way, quali l’adempimento di obblighi contabili e fiscali (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
- c) finalità accessorie o strumentali – quali la gestione della clientela, la programmazione delle attività, la gestione del contenzioso (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. f), il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi).

Per le finalità di cui sopra, Rai Way tratterà dati anagrafici, relativi al ruolo/posizione lavorativa e dati di contatto (“Dati”); in relazione ad alcune tipologie di ruoli aziendali, potrà inoltre trattare dati giudiziari, acquisiti direttamente dagli Interessati e/o dal Cliente e/o presso le autorità pubbliche, ove a ciò tenuta in virtù della normativa vigente.

Il conferimento dei dati del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, nonché delle altre figure aziendali il cui trattamento è previsto da obbligo di legge gravante su Rai Way è strettamente necessario, in mancanza potrebbe non essere possibile sottoscrivere il Contratto. Il conferimento dei dati degli eventuali referenti operativi è facoltativo, ma estremamente utile anche per il Cliente per l’agevole esecuzione del Contratto.

I Dati saranno conservati per dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. e delle normative fiscali e contabili, salvo i periodi di conservazione ulteriori, nei casi previsti dalle norme vigenti ed applicabili a Rai Way.

Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei Dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei Dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, società di postalizzazione, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo di tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede di Rai Way. Il conferimento dei Dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del Contratto.

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è possibile scrivere una mail a tutelaprivacy@raiway.it oppure una raccomandata al Titolare del trattamento. L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è RAI WAY S.p.A., P. IVA n. 05820021003, Via Teulada, 66, 00195 – Roma.

Il Cliente si impegna a consegnare a tutti gli Interessati come sopra definiti la presente clausola, quale informativa rilasciata da Rai Way ai sensi dell'art. 14 del GDPR.

Il Cliente manleva e tiene indenne Rai Way, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa da chicchessia nei confronti di Rai Way in relazione ad omissioni e/o

violazioni di uno e/o più degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge o dal Contratto.

Il Cliente e Rai Way si obbligano, altresì, a:

- a. trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni riservate a chiunque, salvo espresso e preventivo assenso dell'altra Parte e casi di comunicazione in adempimento ad obblighi di Legge, in particolare derivanti dalla quotazione di Rai Way, o provvedimenti di pubbliche autorità; in tale ultimo caso la Parte che è soggetta all'obbligo di comunicazione sarà tenuta ad informare preventivamente per iscritto l'altra Parte;
- b. comunicare immediatamente all'altra Parte qualunque evento abbia violato la riservatezza e/o l'integrità dei dati forniti.

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi altra notizia, documento informazione concernente direttamente o indirettamente le attività svolte o l'organizzazione di ciascuna delle Parti di cui venisse a conoscenza ciascuna Parte o il proprio personale o collaboratori, in relazione alle prestazioni effettuate in virtù del Contratto, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o, comunque, comunicato a terzi, neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di dominio pubblico.

Tale obbligo di riservatezza varrà per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di sua cessazione.

Art. 11

CORRISPETTIVI

Per l'ospitalità delle proprie Postazioni presso i Siti di cui all'Allegato A, il Cliente verserà a Rai Way a titolo di corrispettivo annuo le somme determinate sulla base della consistenza delle Postazioni ospitate presso i Siti alla data di sottoscrizione del presente contratto e dei criteri tariffari di cui all'Allegato C al presente contratto:

- Euro 12.258,00, IVA esclusa per ospitalità delle Postazioni relative al Servizio di Collegamenti in Ponte Radio (Servizi di Protezione civile), sito Vibo Valentia;
- Euro 15.681,50, IVA esclusa per ospitalità delle Postazioni relative al Servizio di Diffusione radiomobile e collegamenti (Servizi di Protezione civile), sito Monte Scuro Cosenza.

Il Cliente verserà, inoltre, a Rai Way per ciascuna attivazione e/o successiva modifica alle Postazioni gli importi una tantum stabiliti dai Criteri Tariffari di cui all'Allegato C.

Per il periodo intercorrente tra la decorrenza del corrispettivo e la successiva scadenza del semestre solare il Cliente corrisponderà a Rai Way un importo pari alla quota parte del corrispettivo annuo stabilito al primo comma del presente articolo.

Per gli anni successivi, Rai Way emetterà fattura con cadenza semestrale posticipata i corrispettivi annui determinati sulla base della consistenza delle Postazioni al 30 giugno ed al 31 dicembre dell'anno, salvo conguaglio da effettuarsi con medesima cadenza sui periodi precedenti, sulla base dei Criteri Tariffari di cui all'Allegato C.

Art. 12

ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'articolo 12 non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente Contratto.

Art. 13

POSTAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di richiesta da parte del Cliente di Postazioni aggiuntive, la relativa attivazione dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data di rilascio da parte di Rai Way dell'autorizzazione finale all'installazione con redazione del relativo verbale, fatti salvi gli eventuali impedimenti per forza di causa maggiore. Qualora l'attivazione non sia stata effettuata entro tale termine e non sia stata comunicata dal Cliente a Rai Way la

formale rinuncia all'ospitalità delle Postazioni, a partire da tale predetta data, il Cliente sarà tenuto al versamento dei corrispettivi annui relativi all'ospitalità degli stessi.

I corrispettivi annui relativi all'installazione di Postazioni aggiuntive decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l'attivazione delle Postazioni e sono contabilizzati fino all'ultimo giorno del mese di effettiva cessazione degli stessi.

Art. 14

CESSAZIONE DI POSTAZIONI

La cessazione di Postazioni dovrà essere comunicata dal Cliente a Rai Way con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata con un preavviso di 6 mesi dalla data di efficacia della cessazione.

La cessazione del rapporto di ospitalità per ogni singola Postazione dovrà risultare da apposito verbale (SRR Site Restoration Report – Allegato D.6).

Mediante la firma del suddetto verbale, in ogni caso di risoluzione o cessazione del Contratto e/o della singola Postazione, il Cliente darà atto di aver già provveduto a:

- effettuare, a sua cura e spese, tutte le opere di ripristino in relazione al Sito dove la Postazione era ospitata e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ad aver provveduto a rimuovere, dismettere ed eventualmente demolire i manufatti architettonici, gli apparati e le antenne con i relativi attacchi, cavi e cavidotti, le canaline, i quadri elettrici etc. ed ogni altra opera posta in essere dal Cliente e/o da ditte e/o professionisti da quest'ultimo incaricati presso il Sito; e a
- smaltire a sua cura e spese, nonché in ottemperanza alle vigenti norme in materia di ambiente ed alla politica ambientale di Rai Way così come definita al successivo art. 23, i rifiuti, i detriti ed ogni materiale di risulta che verrà prodotto o che sarà conseguenza diretta o indiretta delle operazioni di dismissione della Postazione del Cliente, manlevando e tenendo indenne Rai Way da ogni pretesa o danno che ad essa possa derivare da qualsivoglia violazione da parte del Cliente alle vigenti normative in tema di ambiente e di smaltimento dei rifiuti.

eventuali problematiche tecniche emergenti, tutte le comunicazioni scritte concernenti il contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- ☐ per Rai Way: Rai Way S.p.A. – Chief Business Development Officer
- Via Teulada, 66 - 00195 ROMA, PEC
raiway@postacertificata.rai.it
- ☐ per la Regione: REGIONE CALABRIA – Dipartimento Protezione
Civile – Viale Europa, 35 – Località Germaneto – 88100 Catanzaro

Art. 17

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

Nessuna delle Parti potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, fatta eccezione per eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ..

Art. 18

MODIFICHE

Eventuali accordi modificativi del contratto dovranno essere conclusi per iscritto ivi comprese le modifiche derivanti da nuove normative in materia che dovessero essere emanate dagli organismi competenti.

Art. 19

RISOLUZIONE

In caso di inadempimento grave da parte del Cliente ad una o più delle obbligazioni assunte contrattualmente sarà facoltà di Rai Way intimare l'adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto, ovvero, in caso di violazione di uno degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 6, 10, 11, 17, 19 dichiarare immediatamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., impregiudicato il risarcimento del danno.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di modifiche normative e/o regolamentari, con particolare riferimento alla convenzione RAI–Stato e al relativo

contratto di servizio, che incidano sulle attività previste dal presente Contratto, o cessazione dei titoli in base ai quali Rai Way dispone degli spazi assegnati al Cliente per l'installazione del/gli proprio/i apparato/i secondo quanto previsto all'art. 2 punti a), b) e c).

Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione e cessazione del contratto sono applicabili anche con riferimento alle singole Postazioni ospitate presso ciascun Sito Rai Way. La cessazione del rapporto di ospitalità dovrà risultare da apposito verbale secondo quanto indicato al precedente art. 7.

In qualsiasi caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna a rimuovere le Postazioni da essa installati e a provvedere ad ogni altra eventuale opera di ripristino entro il termine di 30 giorni dalla data della cessazione. In tal caso l'importo dovuto per l'anno in corso sarà determinato sulla base di quanto stabilito all'art. 14 salvo, in caso di inadempimento del Cliente, il risarcimento del danno.

Art. 20

DURATA CONTRATTUALE

Il presente Contratto decorre dal primo maggio 2022 e avrà durata triennale, con opzione di ospitalità per ulteriori tre anni a semplice richiesta scritta della Regione..

Fermo restando quanto sopra, è facoltà di entrambe le Parti comunicare il recesso mediante raccomandata A.R., all'indirizzo di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto di Ospitalità, o via pec all'indirizzo railway@postacertificata.rai.it (per Rai Way) o via pec protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it (per il Cliente) con un preavviso di mesi 6 (sei) dalla data di efficacia del recesso.

Art. 21

FIDEJUSSIONE

Il Cliente è esonerato dal presentare fidejussione bancaria rilasciata da istituto bancario di primaria importanza.

Art. 22

REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso con pagamento dell'imposta in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 131/86 e dell'art. 1 punto b) parte seconda, della tariffa allegata allo stesso decreto, a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. Per quanto non richiamato nel presente si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 23

POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA, NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE

Il Cliente preso atto dei principi tutti espressi nel documento di politica ambiente, salute e sicurezza di Rai Way che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito Internet <http://www.raiway.it/web/guest/ambiente> si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad operare attenendosi a quanto nello stesso espresso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. A tal fine, il Cliente si impegna ad osservare e far osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in alcun modo lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori di attenzione verso la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei cittadini che vivono in prossimità delle aree occupate dai propri impianti, in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Fermo restando quanto espresso al paragrafo precedente, il Cliente dichiara di ben conoscere le norme di comportamento ambientale che deve osservare nella gestione degli aspetti ambientali che caratterizzano la propria attività quando opera presso i siti e le sedi nella disponibilità di Rai Way, conformemente al sistema di gestione ambientale adottato dalla Rai Way stessa, per averne presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso il collegamento telematico al sito internet <http://www.raiway.it/web/guest/ambiente>.

Il Cliente si impegna pertanto per tutta la durata del Contratto ad adempiere e far adempiere i propri dipendenti, collaboratori, socie e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, a quanto indicato nel suddetto documento che si intende pertanto costituire parte integrante e sostanziale del Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre nonché la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 24

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. N. 231/2001 E POLICY ANTICORRUZIONE

Il Cliente, preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del codice etico adottato dalla società (d'ora in avanti "Codice Etico") - che dichiara di conoscere nella sua globalità e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.raiway.it - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice Etico stesso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Il Cliente altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.raiway.it (nella versione qui messa a disposizione) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rai Way ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello") sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti e le misure integrative di quest'ultimo in materia di prevenzione della corruzione adottate da Rai Way medesima con riferimento alle fattispecie contemplate dalla legge 190/2012 ("Policy Anticorruzione") - nella versione messa a disposizione dalla stessa Rai Way - e si impegna a tenere,

nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i suoi dipendenti, collaboratori, e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nella Policy Anticorruzione, è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Way, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni del Cliente assunte con il Contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico o dei principi di comportamento applicabili come stabiliti dal Modello e dalla Policy Anticorruzione, nonché dei relativi obblighi normativi di riferimento, costituisce inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno. Il Cliente sarà tenuto, comunque, il caso di mancata risoluzione del Contratto, al pagamento di una penale pari al 10% dell'intero valore del Contratto, al lordo delle ritenute di legge, per ogni singola inadempienza, impregiudicato il risarcimento dei danni.

Il Cliente con la firma del Contratto dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti), o in violazione della Policy Anticorruzione, nel proprio rapporto con Rai Way, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del Contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs.231/2001 o dalla Policy Anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

Art. 25

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto presente accordo troverà applicazione la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 26

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati debitamente sottoscritti dalle parti:

- l'Allegato A: Elenco delle Postazioni della Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile ospitati presso Siti Rai Way e relativi corrispettivi
- l'Allegato B: Modalità, tempi e procedure di attivazione della fornitura
- l'Allegato C: Criteri tariffari
- l'Allegato D: Modulistica

Roma ,

Per la Regione Calabria

(_____)

per Rai Way S.p.A.

Chief Business Development Officer

(

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente per iscritto i seguenti articoli:

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'OSPITATO

ART. 10 PRIVACY E RISERVATEZZA

ART. 11 CORRISPETTIVI

ART. 15 PERIODICITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

- ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
- ART. 19 RISOLUZIONE
- ART. 20 DURATA CONTRATTUALE
- ART.23 POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA, NORME DI
COMPORTAMENTO AMBIENTALE
- ART.24 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. N. 231/2001
E POLICY ANTICORRUZIONE
- ART. 25 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Roma,

Per la Regione Calabria

(_____)

per Rai Way S.p.A.

Chief Business Development Officer

(